

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di stampa tipografica per i materiali di promozione e comunicazione della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto – Richiesta di offerta (RDO) svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – CIG. 7778883951

Premessa

La Fondazione Festival dei Due Mondi ONLUS (di seguito "Fondazione" e/o "Committente"), con sede legale in Spoleto, Piazza del Comune n. 1, CAP 06049, C.F. 93002030547 e P. IVA 01786480549, intende avviare una procedura di selezione per l'affidamento del servizio di stampa tipografica per i materiali di promozione e comunicazione della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto, che si terrà dal 28 giugno al 14 luglio 2019.

Pur ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito il "Codice"), al fine di garantire e stimolare la massima concorrenza tra gli operatori, l'affidamento dell'appalto avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Ai fini del presente affidamento, la Fondazione si avvale della procedura telematica di acquisto tramite "richiesta di offerta" (RDO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), visibile anche agli operatori non ancora abilitati.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente disciplinare e capitolato, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione e dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d. lgs. n. 50/2016, dal d.lgs. n. 56/2017, dal d.P.R. n. 207/2010 (per le disposizioni non ancora abrogate dal D.Lgs. 50/2016), dal d.lgs.n. 82/2005, dal d.lgs. n.81/2008 dai R.D. 2440/23 e 827/24, in quanto applicabili, dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto.

Si precisa quanto segue:

- le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura e l'offerta economica devono essere sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale;
- per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal d. lgs. N. 82/2005 nonché alle regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento

dell'inoltro. Si invita, pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore;

- nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es. offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MePA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate; l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione;
- la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni "Documento di partecipazione ed eventuali allegati" e "Offerta per servizio di stampa tipografica" deve essere conforme alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 455/2000 e nel d.lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione - determinerà l'esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
- Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante;
- Per offerta telematica si intende l'intera documentazione di tipo amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall'operatore economico ai fini della presente RDO.

Informazioni tecniche per l'invio dei file

Si precisa che tutti i file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A.

Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013:

- .pdf-.jpg-.tiff-.bmp;
- .doc-.xls-.docx-.xlsx-.odt-.ods;
- File in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In merito al funzionamento tecnico del Portale MePA, comprese tra l'altro la dimensione massima del singolo file caricabile sul Portale MePA (4MB) e la visualizzazione delle pagine e relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip in qualità di gestore del sistema.

Tutta la documentazione che compone l'OFFERTA per la partecipazione alla RDO dovrà essere predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano dovrà essere corredata da traduzione giurata.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 216, co. 11, del Codice le spese per la pubblicazione sulla GURI del Bando della presente procedura sono rimborsate alla Fondazione dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Tali importi sono stimati, in misura indicativa,

complessivamente in Euro 1.300,00 (milletrecento/00 Euro). Rimane inteso che la Fondazione renderà noto all'aggiudicatario, nella comunicazione di aggiudicazione, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando.

Si precisa, inoltre, che l'Operatore Economico è tenuto ad allegare e caricare sulla piattaforma MePA la ricevuta di avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora dovuto, e così come previsto dalla Delibera del 20 dicembre 2017 n. 1300 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Marco Orazi, tel. 0743.69080, fax 0743.234027, e-mail: acquisti@festivaldispoletto.com; pec: fondazionefestivaldispoletto@pec.it

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e l'operatore economico che si rendessero necessarie nel corso della presente procedura quali, a titolo esemplificativo, eventuali richieste di chiarimenti o di documenti dovranno di regola essere effettuate utilizzando l'apposita posta del Mercato elettronico.

Diversamente, verranno effettuate mediante PEC fondazionefestivaldispoletto@pec.it, e comunque mediante le modalità descritte dall'art. 76 del Codice, le comunicazioni contemplate nel suddetto articolo, come ad es. la comunicazione di aggiudicazione o di esclusione dall'appalto.

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).

2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO

2.1 L'affidamento ha ad oggetto il servizio di stampa tipografica per i materiali di promozione e comunicazione della 62esima edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Il servizio include le attività di trasporto presso le sedi indicate dalla Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus.

2.2 Il valore presunto del servizio viene stimato, sulla base di quanto avvenuto per le precedenti edizioni del Festival, in complessivi € 48.000,00 (quarantottomila/00 euro), oltre IVA di legge. Non sussistono oneri di sicurezza di natura interferenziale. Tale importo costituisce la base d'asta della presente procedura. Il preventivo dovrà dettagliare la quotazione per ciascun prodotto; il preventivo dovrà altresì includere i costi di trasporto in sito e, a pena di esclusione, gli oneri per la sicurezza facenti capo al Fornitore.

L' Allegato 1 – "CAPITOLATO PER LA PRODUZIONE TIPOGRAFICA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER LA 62ESIMA EDIZIONE DI SPOLETO FESTIVAL DEI 2 MONDI" elenca i materiali da produrre a stampa tipografica con i dettagli tecnici per ciascun veicolo. Alcuni veicoli prevedono due diverse tipologie e marchio di fabbricazione di carta, ritenute entrambe ammissibili dalla Direzione Artistica del

Festival: l'Operatore Economico dovrà quotare il prezzo di stampa del veicolo per una sola tipologia di carta (che ritenga la più conveniente).

Non saranno ammesse offerte economiche che comportino una spesa superiore all'importo posto a base di gara, quantificato come sopra.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte parziali e/o condizionate.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

2.3 Il servizio è per sua natura unitario sia dal punto di vista funzionale, sia prestazionale/qualitativo. Per tale ragione e stante la misura contenuta dell'importo a base d'asta, nonché al fine di non pregiudicare la continuità delle prestazioni nell'ambito di un unico evento, non si procede ad alcuna suddivisione in lotti.

2.4 La durata dell'appalto è fissata dalla data di stipula del contratto e fino al 31 dicembre 2019.

2.5 Il servizio è da intendersi a corpo. In caso di imprevisti o di variazione della programmazione, la ditta aggiudicataria sarà tempestivamente preavvisata.

NOTA BENE: In caso di annullamento del Festival, il contratto di appalto si intenderà automaticamente risolto, senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo nei confronti della Fondazione Festival dei Due Mondi.

In caso di annullamento parziale di una o più singole forniture tra quelle indicate nel presente disciplinare, il corrispettivo sarà automaticamente ridotto in proporzione alle prestazioni non eseguite, senza che

l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo nei confronti della Fondazione Festival dei Due Mondi.

3. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E SPECIFICHE TECNICHE

3.1 Il servizio prevede la produzione dei materiali elencati nell'**Allegato 1 – "CAPITOLATO PER LA PRODUZIONE TIPOGRAFICA DEI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER LA 62ESIMA EDIZIONE DI SPOLETO FESTIVAL DEI 2 MONDI"**. Il servizio dovrà essere eseguito a regola d'arte e sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Responsabile dell'immagine e della comunicazione della Fondazione Sig.ra Sabina Leoni.

3.2 Tutto il materiale dovrà essere inscatolato con indicazione esterna del prodotto e quantità.

Il servizio dovrà altresì garantire una rapida tempistica di esecuzione, con consegna dei materiali secondo un tempo medio di 48 ore dal "visto si stampi".

In particolare la tempistica prevede:

- 1 CIANOGRAFIA FINALE CARTACEA entro le 10 ore dall'invio del file.
- Rifacimento ciano in digitale (f.to pdf) entro 3 ore dalla trasmissione dei File corretti.

È richiesto di avere un referente unico di pre stampa disponibile 6 giorni la settimana per almeno 8 ore giornaliere in orari flessibili. Orari di lavoro che dovranno seguire le necessità non prevedibili dell'organizzazione del Festival.

CONSEGNA DEL MATERIALE STAMPATO I° Blocco

Le cartelline, i poster A4 e i comunicati stampa andranno consegnati a Roma

almeno 2 giorni prima della Conferenza Stampa (18 aprile 2019).

Il Programma pieghevole Griglia:

- Consegna 2000 copie entro 2 giorni prima della Conferenza Stampa (18 aprile 2019);
- Segue consegna del materiale restante (50.000) entro 10 giorni dalla Conferenza Stampa (18 aprile 2019).

I restanti materiali (Cartoncini e Inviti) andranno consegnati a Spoleto entro 24 ore dall'invio del file di stampa.

CONSEGNA DEL MATERIALE STAMPATO Giugno

Programma Generale e giornaliero (sedicesimo)

- Consegna 8.000 copie entro 4 gg dal VSS;
- Segue consegna del materiale restante (5000) entro 6 giorni successivi alla data di prima consegna.

Programma di Sala Opera:

- Disponibilità delle copie entro 1 max 2 gg dal VSS, intendendo quale giorno lavorativo ai fini del computo di tale termine anche la giornata del sabato.

Nella quantificazione del prezzo il concorrente dovrà necessariamente stimare ed includere tempistiche di stampa anche in giorni festivi non lavorativi e/o in orari straordinari e i costi di trasporto presso le sedi che verranno indicate dal Responsabile Immagine e Comunicazione della Fondazione Festival dei Due

Mondi Onlus; la Fondazione non riconoscerà maggiorazioni di prezzo sull'offerta presentata.

3.3 La Fondazione Festival dei Due Mondi si riserva in qualsiasi momento di integrare con altro fornitore eventuali servizi eccedenti quelli previsti dalla presente procedura, senza che nessuna pretesa possa essere vantata dall'operatore economico aggiudicatario della presente procedura.

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

4.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice, con le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del Codice, purché possiedano l'iscrizione nel Registro delle Imprese per la relativa attività (requisito di idoneità professionale).

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.

4.2 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto

2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4.3 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.

In ragione della particolare importanza per la Fondazione Festival dei Due Mondi dei servizi affidati per la perfetta riuscita della manifestazione, la partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso del seguente requisito minimo di capacità tecnica ed economica: **realizzazione nell'ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018) – anche per il tramite di rami d'azienda oggetto di acquisizione, o di aziende oggetto di fusione, incorporazione o altre trasformazioni societarie - di servizi di stampa professionale per prodotti ad allestimento grafico complesso di elevato**

standard qualitativo con un fatturato specifico annuo non inferiore a € 80.000 (ottantamila/00) per l'ultimo triennio (2016 – 2017 – 2018), indicando i committenti, l'oggetto e gli importi dei contratti stipulati, la durata, il numero degli addetti e le relative qualifiche.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al precedente paragrafo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Si precisa sin d'ora che, ai fini della comprova di tale requisito, i concorrenti dovranno produrre documentazione descrittiva riportante i principali servizi o forniture, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, effettuati nell'ultimo triennio con relativa attestazione del fatturato specifico. La Fondazione si riserva di richiedere ai concorrenti di produrre le dichiarazioni di buona esecuzione da parte dei committenti.

4.4 NOTA BENE: Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, in attesa dell'attuazione delle previsioni di cui all'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016, fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

Si precisa, pertanto, che l'Operatore Economico è tenuto ad allegare e caricare sulla piattaforma MePA il PASSOE.

5. DUVRI

Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi.

6. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta dovrà pervenire, **pena l'esclusione dalla procedura**, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 14 marzo 2019**.

La presentazione dell'offerta comporta piena ed incondizionata accettazione di quanto previsto nel presente disciplinare e in tutti i documenti della RDO.

7. MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Si procederà all'esame delle offerte pervenute alla Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alle **ore 15:00 del giorno 14 marzo 2019** in seduta pubblica presso la sede operativa della Fondazione sita in Spoleto, in Via Vaita S. Andrea n. 10. E' ammesso ad assistere all'apertura delle offerte un solo rappresentante per ciascun concorrente secondo le regole indicate dal sistema.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95, comma 4, del Codice, in quanto si tratta di prestazioni puntualmente predeterminate e standardizzate dal punto di

vista tecnico, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà presentato l'offerta riportante il miglior preventivo secondo il criterio del prezzo più basso.

Nel caso di offerte riportanti lo stesso prezzo si provvederà a richiedere un'offerta migliorativa ed in seconda istanza, se necessario, si procederà mediante sorteggio.

Si precisa, inoltre, che la stazione appaltante si riserva il diritto di:

- a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- b) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- c) di non stipulare il contratto motivatamente;
- d) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.

8. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Il metodo di calcolo della soglia di anomalia per verificare la congruità dell'offerta (art.97 del Codice) sarà individuato in sede di gara, successivamente all'apertura della busta amministrativa e sarà comunicato alle ditte nella sezione comunicazioni.

Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, si procederà al sorteggio di uno dei metodi previsti

dall'art. 97, co. 2 del Codice che avverrà in maniera automatica così come previsto dal MEPA.

Se le offerte appaiono anormalmente basse, gli operatori economici dovranno fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, nei tempi e nei modi che saranno richiesti.

La stazione appaltante procederà, a norma dell'art. 97, co. 8 del Codice all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia. Non si procederà all'esclusione automatica qualora il numero di offerte ammesse sia inferiore a dieci.

Come stabilito dall'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto.

9. SUBAPPALTO

È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, purchè il concorrente indichi, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato. Si precisa che, in ogni caso, la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

10.CAUZIONE PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

10.1 Ai sensi dell'art. 93 del Codice, secondo le forme e le modalità in esso stabilite, l'offerente dovrà corredare la propria offerta di una cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo posto a base di gara, a garanzia della serietà e della congruenza dell'offerta stessa, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalla mancata sottoscrizione del contratto per fatti a lui riconducibili. Tale cauzione cessa di avere effetto solo alla data della stipula del contratto e viene svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione; In caso di Ati, la cauzione deve far riferimento a tutti i partecipanti al raggruppamento. Essa è da prestare mediante polizza fidejussoria bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati, mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d. lgs. N. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalentemente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o negli altri modi previsti dalla legge.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 93 del Codice, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della cauzione provvisoria può essere ridotto secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 93 del Codice.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatari.

10.2 Si specifica che la ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto d'appalto dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale per lo svolgimento del servizio. Tale garanzia cesserà di avere effetto soltanto al termine del contratto, previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e completo adempimento, da parte dell'aggiudicatario, di tutti gli obblighi contrattuali. Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto della Committente al risarcimento dell'ulteriore danno ove la garanzia non risultasse sufficiente. Con il rilascio della garanzia l'istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto alla Committente, nel caso in cui questa intendesse escutere la cauzione stessa, entro 15 giorni dietro semplice richiesta, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documenti dell'inadempimento che ha dato luogo all'esecuzione della fideiussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del codice civile e della decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile.

La garanzia fideiussoria è disciplinata altresì dall'art. 103 del Codice.

11. STIPULA DEL CONTRATTO

11.1 Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori e delle eventuali ulteriori indicazioni allegate dal fornitore, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell'offerta stabilito in occasione dell'invio della RDO.

In tal caso il Sistema genera un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto con firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

Il contratto di fornitura con il fornitore che offrirà il prezzo più basso si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.

11.2 Ai fini della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà produrre i documenti a comprova dei requisiti di ordine generale e dovrà presentare in ogni caso, nel termine di giorni dieci dalla richiesta della Fondazione e comunque in un tempo congruo per consentire alla Fondazione di far fronte agli adempimenti rivenienti dall'evento "Festival dei due Mondi":

- il certificato penale e carichi pendenti relativi al legale rappresentante nonché agli eventuali altri soggetti muniti del potere di rappresentanza della Società;
- il certificato di regolarità fiscale;
- il DURC, ove non sia stato già prodotto;
- la cauzione definitiva come definita dall'art. 10.2;
- polizza responsabilità civile come definita dal successivo art. 12.

Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi, nel termine sopra indicato, all'invito rivoltogli, la Fondazione si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'aggiudicazione del servizio al secondo concorrente risultato in graduatoria, ferma l'escussione della cauzione e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

L'organo competente alla formale e definitiva aggiudicazione del servizio è il Presidente della Fondazione o soggetto dallo stesso delegato.

La Fondazione si riserva la facoltà di verificare la correttezza delle informazioni rese in regime di autocertificazione; in caso di non corrispondenza al vero delle medesime, la Fondazione provvederà alla revoca dell'aggiudicazione nonché agli ulteriori adempimenti di cui al Codice.

12. POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre apposita polizza di responsabilità civile. Ed infatti ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone od a cose in pendenza e/o a causa del Servizio oggetto del presente appalto deve intendersi a carico dell'appaltatore sollevando, in tal modo, la Fondazione da ogni responsabilità. L'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Fondazione; pertanto, si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a sue inadempienze e/o errori nella esecuzione del servizio. L'appaltatore si impegna, altresì, ad intervenire in giudizio, sollevando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità.

Inoltre, esso sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti dalla Fondazione o da terzi, in dipendenza di fatti e/o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto, rispondendo comunque dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L'appaltatore è, pertanto, tenuto a sottoscrivere polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile terzi/operai in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa arrecare alla Fondazione, ai suoi dipendenti, collaboratori nonché a terzi inclusi i propri dipendenti con riferimento al Servizio svolto per conto della Fondazione. In particolare, dovranno essere garantiti i seguenti massimali non inferiori a:

- RCT - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro;
- RCO - euro 500.000,00 massimale unico per sinistro, senza limiti al numero di sinistri e al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'appaltatore).

La suddetta polizza dovrà avere durata e validità non inferiore a tutto il periodo contrattuale e, comunque, sino al definitivo smontaggio delle apparecchiature.

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Fondazione.

Copia della predetta polizza conforme all'originale dovrà essere consegnata alla Fondazione prima dell'inizio del servizio. La mancata stipulazione della polizza

assicurativa (nonché la mancata consegna di copia di eventuali rinnovi e delle quietanze di pagamento delle rate di premio), comporterà per la Stazione Appaltante il diritto di considerare l'Aggiudicatario decaduto dall'aggiudicazione stessa.

13. MODIFICA, INTERRUZIONI, SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare o annullare in qualsiasi momento la procedura o di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto, senza con ciò incorrere in responsabilità e azioni di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1339 del Codice Civile. Il presente disciplinare e la ricezione delle offerte non sono in alcun modo vincolanti per la Fondazione e non determinano a carico della stessa alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessanti e/o dei partecipanti alla procedura di selezione, né fanno sorgere, a favore di questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della Fondazione e/o alcun valido affidamento.

14. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Sono a carico della Impresa appaltatrice e sono compensati con il corrispettivo di cui all'art. 3 ogni onere, spesa, costo, etc., nessuno escluso, e comunque ogni attività correlata all'espletamento del servizio, quali, a titolo meramente esemplificato e non esaustivo:

- a. il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione della prestazione richieste;
- b. i mezzi d'opera ed i materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività affidata;
- c. i costi per le misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

L'impresa è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi e contratti collettivi.

L'impresa, inoltre, è tenuta ad applicare integralmente tutte le disposizioni legislative e contrattualistiche di riferimento in tema di lavoro. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente punto, l'inadempienza accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai competenti organismi ispettivi, verrà comunicata all'impresa, e se del caso, anche alle autorità competenti, e si procederà a sospendere ogni pagamento, accantonando tale importo a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e fino all'accertamento che i suddetti obblighi siano stati integralmente adempiuti.

15. DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicatrice a meno che non sia preventivamente approvata dalla Fondazione. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

16. VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

Fermo quanto previsto nel presente disciplinare, la stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei casi previsti dall'art. 106 del Codice.

17. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente affidamento verrà liquidato dietro analitica rendicontazione prodotta dall'affidatario e vistata, per conformità, dal responsabile Immagine e Comunicazione del Festival. Il pagamento avrà luogo in quattro rate entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura da emettersi alle seguenti scadenze e secondo la seguente ripartizione del corrispettivo: 20% al 15 maggio, 30% al 15 luglio, 30% al 31 dicembre, saldo al 28 febbraio dell'anno successivo.

18. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In particolare, dovrà impegnarsi a:

- inserire su eventuali contratti sottoscritti con subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente appalto, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

- dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario dichiarerà di essere a conoscenza del contenuto della legge 136/2010 ed in particolare delle disposizioni del comma 8 dell'art. 3, in relazione al quale verrà attivata la procedura di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Soc. Poste Italiane. Si evidenzia che la risoluzione del contratto opera anche tra l'appaltatore ed eventuali subappaltatori o subcontraenti.

19. PENALI

Per l'inosservanza dei termini di cui al precedente art. 3.2 potrà essere applicata una penale fino all'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo, rispetto ai tempi indicati, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Si conviene che il limite massimo complessivo per l'applicazione delle penali è pari al 10% dell'importo contrattuale. Oltre tale limite il contratto si intenderà risolto di diritto, come indicato al successivo articolo 19.

20. RISOLUZIONE – RECESSO – FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

Fermo quanto previsto dagli artt. 108, 109 e 110 del Codice, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa

dichiarazione da inviarsi tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'impresa affidataria, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento del maggior danno subito e di ogni altra azione che la Fondazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, nei seguenti casi:

- gravi e ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'impresa affidataria;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'impresa affidataria nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- cessazione dell'azienda o di ramo d'azienda, cessazione di attività;
- fallimento o altre procedure concorsuali, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa affidataria;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- applicazione di penali che superano cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

I casi elencati saranno contestati all'impresa affidataria per iscritto previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Fondazione non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'impresa affidataria di qualsivoglia natura.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento da parte della Fondazione della garanzia di cui al precedente articolo 7, salvo il risarcimento dei maggior danni.

21. CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto all'impresa affidataria di cedere a terzi il contratto di appalto, ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il committente, pena la risoluzione di diritto del contratto, come precisato al precedente articolo 19.

22. RESPONSABILITA'

L'impresa affidataria solleva la Fondazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi, comunque connessa alla realizzazione delle attività oggetto di appalto. Nessun ulteriore onere e/o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Fondazione oltre al pagamento di quanto previsto contrattualmente.

23. LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto sarà esclusivamente competente il Foro di Spoleto.

24. SPESE

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana stimate in Euro 1.300,00 (milletrecento/00 Euro).

25. TRATTAMENTO DEI DATI

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Reg. UE n. 679/2016 (GDPR), compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;

- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno all'amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Spoleto, 29 gennaio 2019

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI – ONLUS

Il Direttore Amministrativo